

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 076/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2018 INFLITTA AL SIG. ANIELLO MARTONE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Casertana di Caserta riduce la sanzione dell'inibizione fino all'11.3.2018 compreso.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.2.2018 E DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. ADUASIO DARIO VINCENZO SEGUITO GARA JUVE STABIA/FIDELIS ANDRIA DEL 22.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Fidelis Andria 1928 di Andira (BT).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/CATANZARO DEL 23.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Casertana di Caserta riduce la sanzione dell'ammenda a € 4.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. MARTINO GIOVAMBATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2018 SEGUITO GARA RENDE/CATANIA DEL 7.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Martino Giovambattista riduce la sanzione dell'inibizione fino al 15.2.2018 compreso.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio